

# COMUNE DI TRIEI

PROVINCIA dell'OGGIASTRA

## Ordinanze



N. 18 del 19-08-2013

Prot. 3495 del 19-08-2013

**Oggetto: FOCOLAIO DI FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE).**

**VISTA** la segnalazione del Servizio Veterinario della A. S. L. n. 4, relativamente alla conferma della febbre catarrale degli ovini (BLUE TONGUE) nell'allevamento OVINA presente nell'azienda identificata col codice n. 097NU166 ubicata in loc. Arcisitzo, agro di questo Comune, della quale è rappresentante legale il Sig. CANNAS SALVATORE, nato a Baunei il 11/05/1969, con codice fiscale n. CNNSVT69S05A722C e residente a Baunei in Via DR. COSSU n. 6;

**VISTO** il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale n. 15 / 85 ;

**VISTO** il D.Lg. 18/08/2003, n. 267;

**VISTO** il D.Lg 09/07/2003, n. 225;

**VISTO** il DAIS 16/09/2003, n. 48;

**VISTE** le proposte fatte dal Veterinario Ufficiale e ritenuto di adottare le stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 08/02/1954;

**VISTA** la Legge 23/01/1968 n. 34;

**VISTA** la Legge 23/12/1978 n. 833;

**VISTA** la Legge 02/06/1988 n. 218;

**VISTO** il D.M. 20/07/1989 n. 298;

**VISTO** il Regolamento (CE) N. 1774/2008 DEL 3 ottobre 2002 art. 1 comma 3;

**VISTA** la Legge 09/03/1989 n. 86;

**VISTA** la Legge 22/02/1994 n. 146;

**VISTO** il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

**VISTO** il D.Lg. 31/03/1998 n. 112;

**VISTO** il D.Lg. 01 settembre 1998 n.333;

**VISTO** il D.Lg. 22 maggio 1999 n. 196;

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale 1 maggio 2001 e i relativi allegati;

**VISTO** il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento CE n.1069/2009 e successive modificazioni;

**VISTA** la Decisione 2003/218/CE del 27/03/2003;

**VISTO** il D.Lg. 9 luglio 2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti di competenza atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

Con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. il sequestro dell'allevamento;
  2. il censimento ufficiale degli animali, con decorrenza per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti, o suscettibili di esserlo;
  3. il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
  4. il divieto di movimento, di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
  5. il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;
  6. il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati dagli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
  7. l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
  8. la distruzione, l'eliminazione l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
  9. l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
  10. è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza ;  
h) le infrazioni alla presente Ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2582,28.  
Chiunque contravvenga all'obbligo d'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecunaria pari a € 154,94 per ogni capo non abbattuto. Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecunaria da € 258,23 a € 1291,14.

**COMMERCIAL INVESTIGATION AND COLLECTIVE**

BRIT. MUSEUM. LONDON. ENGLAND. 1895.

Il sottosegretario Massimo D'Alessandro, notificato oggi, 20/08/13

precede al Sig. CANNAS SALVATORE  
consegnandola allo stesso CANNAS SALVATORE

IL Sindaco  
Dott. Mariano Muggianu

